

COMUNE DI FOLLINA
(Provincia di Treviso)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

Allegato sub A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.09.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.04.2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto _____	pag. 1
Art. 2 – Presupposto impositivo _____	pag. 1
Art. 3 – Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali _____	pag. 1
Art. 4 – Pertinenze _____	pag. 1
Art. 5 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	pag. 1
Art. 6 – Fabbricati inagibili e inabitabili _____	pag. 2
Art. 7 – Esenzioni _____	pag. 2
Art. 8 – Interessi, rimborsi e compensazione _____	pag. 3
Art. 9 – Versamenti _____	pag. 3
Art. 10 – Dichiarazioni _____	pag. 4
Art. 11 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	pag. 4
Art. 12 – Accertamento con adesione _____	pag. 5
Art. 13 – Disposizioni finali _____	pag. 5

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, integrano, in via sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dagli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, per l'applicazione nel Comune di Follina dell'Imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili, fabbricati ed aree edificabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 3 – Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. **Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.**
2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 - Pertinenze

1. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo ha facoltà di dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, rilevato anche da atti (contratti, perizie, ecc.).
2. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può periodicamente procedere alla ricognizione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio.
3. Nel caso in cui i contitolari di una medesima area applichino valori diversi, l'ufficio effettuerà le opportune verifiche.

4. Nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 457/1978, la base imponibile è determinata dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Il termine iniziale per il calcolo dell'imposta sull'area fabbricabile coincide con la data di inizio lavori, il termine finale coincide con la data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, con la data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o utilizzabile o iscritto al catasto edilizio urbano. L'area da considerare fabbricabile è quella utilizzabile ai fini edificatori.
5. Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base al rapporto tra la volumetria della parte già costruita rispetto alla volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Art. 6 - Fabbricati inagibili e inabitabili

1. La riduzione del 50% della base imponibile dell'imposta, stabilita dall'art.13, comma 3, del D.L. n.201/2011 convertito con legge n.214/2011, si applica dalla data di presentazione della domanda per l'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità ed il mancato utilizzo.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di sicurezza, igiene, salubrità, superabili soltanto con interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. L'immobile deve essere, pertanto, inutilizzato e deve trovarsi in una situazione di degrado fisico e strutturale non superabili con interventi di manutenzione ordinaria.
3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Follina è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Follina risulta classificato tra i Comuni parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- j) i fabbricati classificati nella categoria catastale F2 "unità collabenti".

Art. 8 - Interessi, rimborsi e compensazione

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 12,00 a titolo di imposta.
4. Su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune dal contribuente stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 9 - Versamenti

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno dal contribuente e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 10 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che dovrà essere approvato con apposito decreto ministeriale, come stabilito dall'art.13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011.
2. Si precisa che, nelle more dell'approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la presentazione delle dichiarazioni:
 - a) per gli immobili, per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/09/2012;
 - b) sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili;
 - c) come per l'ICI, l'obbligo dichiarativo è limitato ai casi indicati nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione ICI, approvato con decreto ministeriale del 23.04.2008.

Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza, idonea documentazione (dichiarazioni dei redditi, bilanci, documenti da istituti di credito, ecc.) atta a comprovare la temporanea situazione di difficoltà finanziaria.
4. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
5. Non si concede, in ogni caso, il beneficio del pagamento rateale per debiti complessivamente inferiori a € 100,00.

Art. 12 - Accertamento con adesione

1. Per l'azione impositrice del Comune è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
 2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.
-
-